

ESENZIONI DA REDDITO E STATO

Dr Andrea Fascendini

LE ESENZIONI PER REDDITO

Alcune condizioni personali e sociali, associate a determinate situazioni reddituali, danno diritto all'esenzione sulle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio, sulle altre prestazioni specialistiche ambulatoriali e, in alcuni casi, sui medicinali.

È sufficiente aver compiuto 65 anni per avere diritto all'esenzione in base alle condizioni di reddito?

No, non è sufficiente. Il cittadino con più di 65 anni di età ha diritto all'esenzione dal pagamento del ticket in base alle condizioni di reddito se appartiene ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a € 38.500,00 (tale soglia vale solo in Lombardia perché la Regione ha esteso il valore soglia che nel resto d'Italia è più basso, ossia € 36.151,98).

Chi può avere l'esenzione per reddito/età?

Queste sono le categorie che hanno diritto alla esenzione:

- **E01 (da MEF/autocertificazione)**
- Cittadini con meno di 6 anni o più di 65 anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
- Validità nazionale e regionale
- Solo specialistica

- **E02 (autocertificazione)**
- Disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
Validità nazionale e regionale per specialistica
- Validità regionale per farmaceutica

Disoccupati

- Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente o autonomo per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato), che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di un'attività lavorativa e che sia iscritto ad un Centro per l'Impiego. **Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto un'attività lavorativa.**

- **E03 (da MEF/autocertificazione)**
- Titolari di pensione sociali e loro familiari a carico
- Validità nazionale e regionale specialistica
- Validità regionale farmaceutica



- **E04 (da MEF/autocertificazione)**
- Titolari di pensioni al minimo di età superiore a 60 anni – e loro familiari a carico – con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
- Validità nazionale e regionale specialistica
- Validità regionale farmaceutica

- **E05 (autocertificazione in ASL)** Cittadini di età superiore a sessantacinque anni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo compreso tra 36.151,98 euro e 38.500,00 euro
Validità regionale specialistica

- **Fino al 31 dicembre 2012**
- **E09 (autocertificazione in ASL)**
- **Disoccupati e loro familiari a carico** appartenenti ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo superiore a 8.263,31 euro, incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
Validità regionale specialistica e farmaceutica



- **Dal 1 gennaio 2013**
- **E12 (autocertificazione in ASL)**
- disoccupato ed appartiene ad un nucleo familiare fiscale con un reddito complessivo (reddito riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi) superiore a 8.263,31 euro (incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico) ed inferiore o pari a 27.000,00 euro
- **Validità regionale specialistica e farmaceutica**

- **Dal 1 gennaio 2013**
- **E13 (autocertificazione in ASL)**
- Lavoratore/trice in mobilità e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione
- Lavoratore/trice in cassa integrazione straordinaria e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione ()
- Lavoratore/trice in cassa integrazione in deroga e loro familiari fiscalmente a carico, con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale o indennità, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per il periodo di durata di tale condizione)
- Lavoratore/trice in contratto di solidarietà difensivo ex art. 1 D.L. 30 ottobre 1984, n. 726 e ai loro familiari a carico con una retribuzione, comprensiva dell'integrazione salariale, non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 19 dell'INPS del 30.1.2015 e suoi eventuali successivi aggiornamenti per la cassa integrazione, per il periodo di durata di tale condizione
- **Validità regionale specialistica e farmaceutica**

- ***Qualora il cittadino abbia necessità di autocertificare il proprio diritto all'esenzione che cosa deve fare?***

Per ottenere l'attestazione di esenzione dal pagamento ticket, l'assistito in possesso dei requisiti deve effettuare un'autocertificazione in una delle due seguenti modalità:

- a. presentandosi presso gli sportelli di Scelta e Revoca della propria ASL, consapevole che la dichiarazione è soggetta a verifiche ed alle responsabilità penali che insorgono qualora la dichiarazione non sia veritiera;
- b. tramite internet sul sito **www.crs.regione.lombardia.it** attraverso i servizi on line per il cittadino.

L'autocertificazione del diritto all'esenzione dal ticket può essere effettuata solo dall'interessato?

R: L'autocertificazione deve essere effettuata dall'interessato o dai soggetti di seguito indicati:

- dal genitore che esercita la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
- dal tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
- dall'amministratore di sostegno se l'interessato ne è soggetto;
- dall'interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela.

D: La consegna dell'autocertificazione in ASL può essere fatta da altri?

R: Sì. Chiunque può provvedere alla consegna, purché l'autocertificazione sia compilata, firmata e provvista della fotocopia della carta d'identità del dichiarante..

Esenzione dal pagamento del ticket per invalidità (o per patologia) ed esenzione per reddito: sono compatibili?

Non c'è incompatibilità a priori tra esenzione per invalidità/patologia ed esenzione per le condizioni di reddito e, quando sussistano i requisiti, possono coesistere entrambe le esenzioni.

Se l'esenzione per invalidità è estesa a tutte le visite ed esami, il certificato di esenzione in base alle condizioni di reddito non aggiunge alcun ulteriore beneficio.

A quale anno si riferisce il reddito considerato ai fini dell'esenzione?

R: Il diritto all'esenzione viene riconosciuto sulla base dei dati di esenzione forniti dal MEF che si riferiscono all'ultima *dichiarazione dei redditi disponibile*. Le autocertificazioni presentate nell'anno corrente devono basarsi sul *reddito percepito nell'anno precedente*.

D: Come posso sapere qual è il reddito dell'anno precedente se non sono ancora in possesso della documentazione?

R: Nei primi mesi dell'anno, quando non si è ancora in possesso di informazioni documentate sul reddito percepito nell'anno precedente, si dovrà compilare l'autocertificazione sulla base del reddito che si valuta di avere effettivamente percepito.

Non appena in possesso della documentazione necessaria, si dovrà verificare se il Proprio reddito rientra nei limiti previsti. Nel caso in cui questi limiti siano superati, si Dovrà immediatamente darne comunicazione all'ASST, pagare gli eventuali ticket non versati e chiedere la revoca del diritto di esenzione.

D: Come va calcolato il reddito complessivo del nucleo familiare?

R: Per reddito complessivo fiscale ai fini dell'esenzione è da intendersi il reddito del nucleo familiare fiscale (la cui definizione si trova nel seguente punto) quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi, come somma dei redditi al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. CUD: parte B dati fiscali, somma degli importi di cui ai punti 1 e 2 più l'eventuale rendita catastale rivalutata del 5% dell'eventuale abitazione principale e relative pertinenze (box, cantina, ecc.) in possesso;
- · mod. 730: prospetto di liquidazione mod. 730-3 importo di cui al rigo 11;
- · mod. UNICO: quadro RN, importo di cui al rigo RN1.

D: Che cosa si intende per "nucleo familiare" ai fini dell'esenzione?

R: Fanno parte del nucleo familiare ai fini fiscali, quindi anche ai fini dell'esenzione dal pagamento del ticket: il dichiarante, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato (anche se non a carico), i figli, le altre persone conviventi e le altre persone a carico ai fini Irpef, per le quali spettano detrazioni per carichi di famiglia in quanto titolari di un reddito non superiore a € 2.840,51.

Non si considera, quindi, il nucleo anagrafico che risulta dallo stato di famiglia, ma solo il nucleo fiscale.

Che cosa si deve fare se nel corso dell'anno non si hanno più i requisiti per l'esenzione?

R: Se nel corso dell'anno vengono meno i requisiti che danno diritto all'esenzione (ad esempio la persona disoccupata ha trovato un'occupazione o ha superato i valori di soglia reddituali), occorre darne immediata comunicazione all'ASST. La comunicazione è obbligatoria e deve essere immediata, indipendente dalla scadenza dell'attestato, in quanto il soggetto che ha sottoscritto l'autocertificazione per ottenere l'esenzione dal pagamento del ticket si è impegnato formalmente a comunicare la cessazione delle condizioni richieste per il diritto all'esenzione.

Se invece la mancanza dei requisiti emerge dai controlli successivi effettuati dall'ATS, anche a distanza di anni, dovranno comunque essere versati tutti gli eventuali ticket indebitamente non pagati.

Il rilascio di dichiarazioni non vere senza una successiva rettifica è perseguitabile penalmente in base all'art 76 del DPR 445/2000.

D: Che cosa può accadere se si dichiarano dati non veri per ottenere l'esenzione?

in tutti i casi di accertamento di dichiarazioni mendaci rese dagli interessati ai fini dell'esenzione dal pagamento delle quote di compartecipazione alla spesa sanitaria, le ATS procedono al recupero delle somme non riscosse, nonché all'applicazione, secondo le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 316-ter, secondo comma, del codice Penale che prevede : “

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo [640bis](#), chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a **tremilanovecentonovantanove euro e novantasei centesimi** si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da cinquemilacentosessantaquattro euro a venticinquemilaottocentoventidue euro.

Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito